

Ordinanza del 21 Settembre 1943 in difesa delle Forze Armate Germaniche

Allo scopo di mantenere la tranquillità e l'ordine,

ORDINO:

1 - Tutte le armi da tiro, da caccia e relative munizioni, bombe a mano esplosive e restato materiale bellico devono essere consegnati. La consegna deve avvenire nella 24 ore dalla pubblicazione della presente ordinanza presso il più vicino Ufficio di Polizia o Podestà, salvo disposizioni locali diverse. I suddetti Uffici o Podestà, sono responsabili della effettuazione della consegna. Essi consegneranno, le armi, munizioni, esplosivi e tutto il materiale bellico all'unità delle Forze Armate Germaniche più vicina.

Sono esclusi dalla consegna:

a) Armi e munizioni per le quali il proprietario sia in possesso di una regolare autorizzazione rilasciata da un Comando germanico;

b) Armi e munizioni che vengono impiegate da organizzazioni di sicurezza con l'autorizzazione di un Comando germanico;

c) sciabole, armi ricordo di ogni tipo, artistiche e rare senza valore d'impiego, ed armi ad aria compressa.

Chi non ottempera all'obbligo della consegna viene punito con la morte o, in casi più leggeri, con la reclusione o con la prigione. Per la Città di Roma rimangono in vigore le disposizioni già emanate.

2 - Chi attacca ferisce od uccide un appartenente alle forze germaniche o ad un ufficio germanico e comunque commette atti di violenza contro le forze di occupazione, viene punito con la morte. In casi leggeri potrà essere punito con la reclusione o con la prigione.

3 - Chi nasconde, copre o comunque aiuta in altro modo appartenenti ad un esercito nemico, viene punito con la morte. In casi leggeri con la reclusione o la prigione.

4 - Chi danneggia gli interessi dell'occupazione germanica arrestando il lavoro omm. giustificato motivo per la sospensione del lavoro stesso, chi licenzia operai, incita altri a sospendere il lavoro od a licenziare operai o comunque disturba il normale lavoro, viene punito con la reclusione, prigione o multa e in casi più gravi potrà essere punito con la morte.

5 - La preparazione e distribuzione di volantini di propaganda nemici è proibita e i volantini debbono essere immediatamente consegnati da chiunque ne venga in possesso all'Autorità germanica o all'ufficio o Comando germanico più vicini. La consegna può anche essere effettuata al più vicino Podestà. Chi agisce contro tale ordine verrà punito con la reclusione o prigione ed in casi più gravi con la morte.

6 - Il possesso di radio trasmettenti, comprese le stazioni radio trasmettenti degli amatori, e l'ascoltazione delle stazioni stesse sono proibiti. Questa proibizione non si applica agli apparecchi impiegati con l'autorizzazione germanica ed a quelli tenuti in possesso dei rispettivi proprietari con l'autorizzazione di un Comando germanico. Chi detiene apparecchi di cui si parla primo illegualmente, viene punito con la morte.

7 - Chi agisce contro gli ordini delle forze armate germaniche o delle competenti autorità incaricate di regolare l'impiego degli operai e le condizioni di lavoro viene punito con la prigione e con la multa.

8 - Ogni azione punibile secondo il diritto germanico, che viene sottoposta al giudizio dei tribunali militari germanici, viene giudicata secondo le leggi germaniche.

9 - La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione.

Il Comandante in Capo del Sud
Feld Marschall KESSERLING